

D.g.r. 15 aprile 2019 - n. XI/1540
Approvazione dei criteri e delle modalità per l'assegnazione di contributi regionali a sostegno dei piani integrati della cultura, di cui all'art. 37 della l.r. 7 ottobre 2016, n. 25 «Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo» - Anno 2019

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la l.r. 7 ottobre 2016, n. 25, «Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo»;
- la legge sul procedimento amministrativo n. 241/1990 e in particolare l'art. 12;
- la legge 24 dicembre 2012, n. 234 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea» e il decreto 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»;
- il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
- la Comunicazione della Commissione (2016/C 262/01) sulla nozione di aiuto di Stato, di cui all'articolo 107 - paragrafo 1 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, con riferimento alle attività economiche in campo culturale e in particolare:
 - a) il punto 2.6 relativo sia al carattere economico che al carattere non economico di talune attività concernenti la cultura,
 - b) il punto 6.3 relativo all'incidenza sugli scambi tra gli Stati membri;
- la Comunicazione SANI2 per i regimi in esenzione effettuata in data 20 dicembre 2017 - numero SA.49905, con il seguente titolo di aiuto: «Determinazione in ordine a criteri e modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 651/2014, nell'ambito dell'assegnazione di contributi regionali in materia di cultura per il periodo 2018- 2020»;
- il d.l. 244/2016 (convertito nella legge n.19 del 27 febbraio 2017) che all'art. 6, commi 6 e 7, proroga l'art. 46, comma 2 e l'art. 52, commi 6 e 7 della legge 234/12, nonché l'art. 14, comma 1, lettera a), n. 2), della legge 29 luglio 2015, n. 115, in materia di Registro Nazionale degli Aiuti di Stato;
- la legge 7 ottobre 2013, n. 112 «Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 8/08/ 2013, n. 91 - Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo»;
- il d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 «Codice dei beni culturali e del paesaggio» testo consolidato;
- il d.lgs n. 33/2013 di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- il d.m. del 22 dicembre 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2016, del Ministero per lo Sviluppo Economico, recante «Nuove modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese e di verifica, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57»;

Richiamati:

- il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 10 luglio 2018, n. XI/64;
- la d.c.r. X/1524 del 23 maggio 2017 «Programma triennale per la Cultura 2017-2019, ai sensi dell'art. 9 della l.r. 7 ottobre 2016, n. 25 «Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo»;
- la d.g.r.n. X/7551 del 18 dicembre 2017, avente ad oggetto «Determinazioni in ordine a criteri e modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 651/2014 nell'ambito dell'assegnazione di contributi regionali in materia di cultura per il periodo 2018/2020»;
- la d.g.r. XI/1332 del 4 marzo 2019 «Programma operativo annuale per la cultura 2019, previsto dall'art. 9 della l.r. 7 ottobre 2016, n. 25 «Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo (a seguito di parere della commissione

consiliare)»;

- il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2019-2021, approvato con deliberazione di Giunta Regionale 4 febbraio 2019, n. XI/1222, che prevede il divieto di erogare somme a qualsiasi titolo nei confronti degli enti di diritto privato in controllo pubblico inadempienti in materia di pubblicazione e trasparenza e comunque prima della verifica sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Giunta regionale, circa l'avvenuta pubblicazione di tutti i dati previsti dall'art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013, nonché dei provvedimenti di cui all'art. 19, commi 5 e 6, del d.lgs. n. 175/2016;
- la d.g.r. XI/1402 del 18 marzo 2019 «Approvazione dei criteri e delle modalità per l'assegnazione di contributi regionali - l.r. 7 ottobre 2016 n. 25 «Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo». Anno 2019»;

Premesso che Regione Lombardia ha previsto di sostenere la progettualità locale in forme integrate e multisettoriali attraverso i piani integrati della cultura (PIC), come indicato dall'art. 37 della l.r. 25/2016;

Considerato che i PIC sono costituiti da un insieme di progetti culturali finalizzati ad attuare, su scala territoriale o su tematiche prioritarie, interventi di valorizzazione del patrimonio culturale integrati con attività e servizi culturali;

Dato atto

- che le risorse per la concessione dei contributi ammontano complessivamente a € 6.600.000, e trovano copertura negli esercizi di bilancio 2020 e 2021;
- che si procederà a compensazione tra i capitoli di bilancio con appositi atti di variazione, a seguito di economie tra i vari progetti, nonché per rispettare la classificazione del piano dei conti sulla base delle istruttorie delle singole operazioni e iniziative che compongono i PIC;

Considerata la suddivisione delle risorse tra i vari capitoli e annualità come segue:

Capitolo 5. 01.203.12075 «Investimenti in campo culturale a istituzioni sociali private»

Anno 2020 per € 2.900.000,

Anno 2021 per € 1.600.000;

Capitolo 5.01.203.12830 «Investimenti in campo culturale ad amministrazioni locali»

Anno 2021 per € 100.000;

Capitolo 5.02.204.12083 «Promozione e valorizzazione del patrimonio, dello spettacolo, delle attività e dei servizi culturali - istituzioni sociali private»

Anno 2020 per € 1.000.000,

Anno 2021 per € 1.000.000;

Considerato che, pur nella impossibilità di disporre ex ante dei dati sulle iniziative dei PIC, in quanto gli stessi saranno noti soltanto dopo la loro candidatura, si debba fare riferimento ai seguenti criteri generali, alla luce del considerando 72 del reg. UE 651/2014, per valutare se ricadano sotto la disciplina in tema di aiuti di Stato:

- a) non origina aiuto di Stato l'attività che non abbia rilevanza economica, o non incida, nemmeno potenzialmente, sugli scambi degli Stati membri, perché finalizzata a sostenere le comunità locali e a favorire la promozione di territori svantaggiati, o perché finalizzata a richiamare un'utenza esclusivamente di prossimità (stante la loro dimensione, bacino di utenza e localizzazione) e a non attrarre investimenti esteri;
- b) origina aiuto di Stato l'attività capace di richiamare un'utenza non di prossimità. In questo caso troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 651/2014, di cui all'art. 53 - par. 2 lett. a), c), d), e) ed f) e nella forma di aiuti al funzionamento - par. 3 lett. a) e b), per le spese ammissibili indicate al paragrafo 5 dello stesso art. 53;
- c) origina aiuto di Stato il contributo richiesto ai partecipanti delle attività culturali per coprire una frazione del costo effettivo, in grado di modificare il carattere non economico delle attività stesse;
- d) origina aiuto di Stato, ai sensi del paragrafo 2.6, punto 3.5 della Comunicazione Commissione Europea 2016/C262/01, le attività di carattere economico aventi le caratteristiche ivi descritte rispetto all'attività culturale e di conservazione del patrimonio;

Serie Ordinaria n. 16 - Giovedì 18 aprile 2019

Dato che l'assegnazione dei contributi regionali deve rispettare anche i criteri generali approvati con la sopra richiamata d.g.r. XI/1402 del 18 marzo 2019 sotto il profilo delle disposizioni in materia di aiuti di Stato che, per il settore della cultura e della conservazione del patrimonio, trovano nel citato provvedimento ampia e dettagliata elencazione che si ritiene di dover qui sintetizzare:

1. non originano aiuti di Stato le attività riconducibili agli ambiti della l.r. 25/2016 di seguito riportati:
 - a) Beni culturali di interesse architettonico, artistico, storico, archeologico, paesaggistico, archivistico, bibliografico e documentario;
 - b) Beni etnoantropologici e patrimonio culturale immateriale;
 - c) Aree e parchi archeologici;
 - d) Siti iscritti o candidati alla lista Unesco e itinerari culturali;
2. non saranno concessi aiuti alle imprese in difficoltà ai sensi dell'art. 2 par. 1 punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014, in quanto applicabile, né erogati alle imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del reg. (UE) n. 2015/1589, in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea, ai sensi del regolamento (UE) n. 2015/1589;
3. per gli aiuti al funzionamento, l'importo dell'aiuto non potrà superare quanto necessario per coprire le perdite di esercizio e un utile ragionevole nel periodo in questione. Ciò è garantito *ex ante*, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero;
4. sarà possibile cumulare gli aiuti in esenzione nel rispetto dell'art. 8 del regolamento (UE) n. 651/2014;
5. sarà individuata nel 50% la soglia massima di contributo privato, derivante dai costi sostenuti da visitatori, da utenti o attraverso altri mezzi commerciali, oltre la quale le attività finanziate assumono un carattere economico;
6. per gli aiuti agli investimenti, gli aiuti non potranno superare la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento stesso; a tal riguardo il risultato operativo verrà dedotto dai costi ammissibili *ex ante*, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero;
7. per gli aiuti inferiori a 2 milioni di euro, indipendentemente dal valore del progetto, l'importo massimo dell'aiuto potrà essere fissato all'80% dei costi ammissibili;

Ritenuto, quindi, che debba essere valutato caso per caso, alla luce delle disposizioni sopra richiamate, se le proposte progettuali dei PIC siano configurabili, ai sensi della normativa europea, come aiuti di Stato;

Ritenuto opportuno procedere all'approvazione dei criteri e delle modalità per l'assegnazione di contributi regionali per gli anni 2020 e 2021 per l'attuazione dei PIC, così come indicato nell'Allegato 1 (parte integrante e sostanziale della presente deliberazione);

Preso atto che con decreto del Direttore Generale della Direzione Autonomia e Cultura sarà costituito un Gruppo di Lavoro per tutte le verifiche e azioni preliminari all'approvazione del provvedimento di concessione dei contributi di sua spettanza, mentre i dirigenti protempore delle Strutture regionali competenti provvederanno a tutti gli ulteriori e conseguenti adempimenti;

Acquisito in data 2 aprile 2019 il parere del Comitato Aiuti di Stato, costituito con dgr n. 3839 – all. F del 14 luglio 2015 e individuato nelle sue componenti fisse dal decreto del Segretario Generale n. 8713 del 17 luglio 2017 «Individuazione dei componenti del Comitato Aiuti di Stato e ulteriori determinazioni ai sensi della d.g.r. 6777 del 30 giugno 2017, in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 3839/2015 all. F»;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

Ritenuto, infine, di pubblicare la presente deliberazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2017, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare i criteri e le modalità per l'assegnazione di contributi regionali 2020-2021, per i piani integrati della cultura (PIC), di cui all'art. 37 della l.r. 25/2016 e indicati nell'Allegato 1 al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale;

2. di definire l'ammontare complessivo per la concessione di contributi per i PIC in € 6.600.000,00 che trovano copertura negli esercizi di bilancio 2020 e 2021. Le risorse sono suddivise come segue:

- Capitolo 5.01.203.12075 «Investimenti in campo culturale a istituzioni sociali private»
Anno 2020 € 2.900.000,
Anno 2021 € 1.600.000;
- Capitolo 5.01.203.12830 «Investimenti in campo culturale ad amministrazioni locali»
Anno 2021 € 100.000;
- Capitolo 5.02.204.12083 «Promozione e valorizzazione del patrimonio, dello spettacolo, delle attività e dei servizi culturali – istituzioni sociali private»
Anno 2020 € 1.000.000,
Anno 2021 € 1.000.000;

3. di dare atto che si procederà a compensazione tra i capitoli di bilancio con appositi atti di variazione, a seguito di economie tra i vari progetti e per rispettare la classificazione del piano dei conti sulla base delle istruttorie delle singole operazioni e iniziative che compongono i PIC;

4. di adottare i seguenti criteri per valutare se le iniziative dei PIC ricadono sotto la disciplina in tema di aiuti di Stato:

- a) non originano aiuti di Stato le attività riconducibili agli ambiti della l.r. 25/2016 di seguito riportati:
 1. Beni culturali di interesse architettonico, artistico, storico, archeologico, paesaggistico, archivistico, bibliografico e documentario,
 2. Beni etnoantropologici e patrimonio culturale immateriale,
 3. Aree e parchi archeologici,
 4. Siti iscritti o candidati alla lista Unesco e itinerari culturali;
- b) non origina aiuto di Stato l'attività che non abbia rilevanza economica, o non incida, nemmeno potenzialmente, sugli scambi degli Stati membri, perché finalizzata a sostenere le comunità locali e a favorire la promozione di territori svantaggiati, o perché finalizzata a richiamare un'utenza esclusivamente di prossimità (stante la loro dimensione, bacino di utenza e localizzazione) e a non attrarre investimenti esteri;
- c) origina aiuto di Stato l'attività capace di richiamare un'utenza non di prossimità. In questo caso troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 651/2014 di cui all'art. 53 par. 2 lett. a), c) d) e) ed f) e nella forma di aiuti al funzionamento (par. 3 lett. a) e b) dell'art. 53), per le spese ammissibili indicate al paragrafo 5 dello stesso art. 53;
- d) origina aiuto di Stato il contributo richiesto ai partecipanti delle attività culturali per coprire una frazione del costo effettivo, in grado di modificare il carattere non economico delle attività stesse;
- e) origina aiuto di Stato, ai sensi del paragrafo 2.6, punto 3.5 della Comunicazione Commissione Europea 2016/C262/01, le attività di carattere economico aventi le caratteristiche ivi descritte rispetto all'attività culturale e di conservazione del patrimonio;
- f) non saranno concessi aiuti alle imprese in difficoltà ai sensi dell'art. 2 par. 1 punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014, in quanto applicabile, né erogati alle imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del reg. (UE) n. 2015/1589 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del regolamento (UE) n. 2015/1589;
- g) per gli aiuti al funzionamento, l'importo dell'aiuto non potrà superare quanto necessario per coprire le perdite di esercizio e un utile ragionevole nel periodo in questione.

Ciò è garantito *ex ante*, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero;

- h) sarà possibile cumulare gli aiuti in esenzione nel rispetto dell'art. 8 del regolamento (UE) n. 651/2014;
- i) sarà individuata nel 50% la soglia massima di contributo privato, derivante dai costi sostenuti da visitatori, da utenti o attraverso altri mezzi commerciali, oltre la quale le attività finanziate assumono un carattere economico;
- j) per gli aiuti agli investimenti, gli aiuti non potranno superare la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento stesso; a tal riguardo il risultato operativo verrà dedotto dai costi ammissibili *ex ante*, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero;
- k) per gli aiuti inferiori a 2 milioni di euro, indipendentemente dal valore del progetto, l'importo massimo dell'aiuto potrà essere fissato all'80% dei costi ammissibili;

5. di demandare a successivo atto del Direttore Generale della Direzione Autonomia e Cultura l'istituzione del Gruppo di Lavoro del quale egli si avvarrà per tutti gli adempimenti e le verifiche preliminari all'approvazione del provvedimento di concessione dei contributi;

6. di demandare, secondo le disposizioni legislative e regolamentari vigenti, ai Dirigenti competenti per materia l'emanazione di tutti gli ulteriori provvedimenti conseguenti e necessari per dare attuazione alla presente deliberazione;

7. di pubblicare la presente deliberazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs 33/2013 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Enrico Gasparini

— • —

ALLEGATO 1**REALIZZAZIONE DEI PIANI INTEGRATI DELLA CULTURA – ART. 37 L.R. 25/2016**

- 1. OBIETTIVI**
- 2. SOGGETTI AMMISSIBILI**
- 3. TIPOLOGIE DI ATTIVITA' E TEMPISTICA DEI PIC**
- 4. DOTAZIONE FINANZIARIA E CONTRIBUTO REGIONALE**
- 5. PROCEDURA DI SELEZIONE**
- 6. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ E CRITERI DI VALUTAZIONE**
- 7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

1. Obiettivi

Regione Lombardia intende promuovere la progettualità culturale integrata sotto forma di un insieme coordinato di interventi di promozione del patrimonio e di iniziative relative a servizi e attività culturali, in grado di valorizzare un territorio o una tematica di riferimento e di rendere operativi una molteplicità di attori pubblici e privati, anche avvalendosi di partenariati già costituiti e includendo materie connesse ad ambiente, artigianato, formazione, istruzione, ricerca, turismo e welfare. La l.r. 25/2016 "Politiche regionali in materia culturale – riordino normativo" all'art. 37 indica lo strumento di attuazione di quanto sopra specificato, ovvero il Piano Integrato della Cultura (PIC).

Il contenuto dei PIC deve essere strutturato come un programma operativo che sviluppi una progettualità culturale integrata connessa ai temi dell'attrattività territoriale, del turismo, dello sviluppo sociale ed economico o che incrementi significativamente gli asset tematici propri del territorio lombardo in forma partecipata e diffusa. In particolare il progetto dovrà:

- Sviluppare il collegamento tra patrimonio, arti e spettacolo, attraverso istituti e luoghi della cultura, siti culturali e sale da spettacolo;
- e/o Promuovere la fruizione integrata del patrimonio materiale e immateriale, delle arti visive e dello spettacolo.

I PIC dovranno essere espressione della cooperazione istituzionale, economica e organizzativa fra soggetti pubblici e privati ed essere finalizzati ad uno o più obiettivi di valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale.

Regione Lombardia intende avviare il percorso per la selezione dei PIC attraverso la pubblicazione di un avviso pubblico che tenga conto sia dell'accordo di collaborazione che è stato sottoscritto nel luglio 2018 con Unioncamere Lombardia e Fondazione Cariplo, sia del bando per il sostegno alla realizzazione di studi di fattibilità mirati alla progettazione di piani integrati della cultura, pubblicato da Fondazione Cariplo e scaduto il 6 febbraio 2019. La mancata partecipazione alla selezione e/o il mancato sostegno di Fondazione Cariplo non precludono la possibilità di partecipare al bando regionale.

I PIC selezionati in attuazione del bando regionale saranno sostenuti con un contributo, che farà riferimento sia a fondi in conto capitale sia a fondi in conto corrente, al fine di mantenere coerente la loro natura, ossia l'integrazione e la sinergia tra interventi di valorizzazione di beni culturali e attività connesse al mondo dello spettacolo, della promozione educativa culturale, nonché ai servizi culturali offerti da istituti e luoghi della cultura, come definiti dalla l.r. 25 del 2016.

Regione Lombardia prevede di pubblicare, successivamente all'approvazione della graduatoria dei PIC ammessi a contributo, un ulteriore avviso pubblico destinato alle imprese culturali e creative che intendono sviluppare prodotti e servizi di valorizzazione di attrattori culturali, da individuarsi nell'ambito dei PIC ammessi a contributo. Si tratta di dare attuazione al POR FESR 2014-2020 – Asse III "Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese", azione III.3.b.2.1 "Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio, anche attraverso l'integrazione tra imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo, e delle filiere dei prodotti tradizionali e tipici".

2. Soggetti ammissibili

I PIC sono presentati da un partenariato costituito da soggetti pubblici e privati che interagiscono per la predisposizione e la realizzazione del piano; ogni partner è responsabile degli interventi e delle attività di cui gli è stata assegnata la titolarità nella relazione del piano.

Tali soggetti individuano un capofila che sarà referente del partenariato nei confronti di Regione Lombardia e che si farà carico di tutti gli adempimenti amministrativi connessi al bando, oltre che della gestione finanziaria ed economica; il capofila sarà anche destinatario del contributo regionale concesso. Il partenariato istituzionale del PIC può essere affiancato da una rete di soggetti, sia pubblici che privati, con funzioni di supporto, ma che non risultano beneficiari di contributi regionali.

I partenariati sono composti dai soggetti appartenenti alle categorie di cui all'art. 36 della l.r. 25/2016.

3. Tipologie di attività e tempistica dei PIC

I Piani Integrati della Cultura possono essere Territoriali (PIC-Ter) o Tematici (PIC-Tem):

- i Piani Integrati Territoriali (PIC-Ter) sono costituiti da un insieme di progetti culturali promossi da soggetti appartenenti ad ambiti territoriali contigui che possono riguardare settori e temi diversi di ambito culturale, ma che – sulla base di una strategia comune condivisa in via preliminare dai soggetti proponenti – perseguono un comune obiettivo strategico di sviluppo culturale e contestualmente anche economico, sociale e ambientale di uno specifico territorio;
- i Piani Integrati Tematici (PIC-Tem) sono costituiti da progetti culturali promossi da un insieme di soggetti appartenenti a uno o più territori, anche non contigui, che – sulla base di una strategia condivisa in via preliminare – perseguono un comune obiettivo strategico di sviluppo di uno specifico tema culturale.

Ciascun PIC dovrà prevedere l'integrazione tra gli ambiti di attività qui sotto indicati:

- Interventi di restauro, recupero e valorizzazione di beni culturali (come definiti dall'art. 10 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) ed eventuali interventi di riqualificazione delle aree pertinenziali,
- Acquisizione, installazione e/o realizzazione di attrezzature, strutture e servizi per la fruizione di spazi e luoghi e funzionali alle attività oggetto di intervento,
- Realizzazione di iniziative di promozione educativa e culturale, di spettacolo dal vivo e di attività cinematografiche,
- Realizzazione di progetti e iniziative di valorizzazione del patrimonio culturale immateriale,
- Creazione di sistemi informativi che consentano la definizione e la fruizione dei luoghi/itinerari di visita,
- Azioni di supporto alla comunicazione e diffusione dei beni, servizi e attività culturali che si intendono promuovere attraverso il PIC,
- Azioni di educazione al patrimonio.

Ciascun PIC avrà un contributo biennale, pur essendo ammissibile la durata annuale di determinati progetti e iniziative inclusi nel PIC. Tutte le attività e iniziative previste nel PIC dovranno concludersi entro ventiquattro mesi dalla data di assegnazione del contributo.

4. Dotazione finanziaria e contributo regionale

Le risorse disponibili per i PIC, negli anni 2020 e 2021, ammontano complessivamente a € 6.600.000, salvo ulteriori, successive disponibilità.

I fondi sono così ripartiti:

- Capitolo 5.01.203.12075 "Investimenti in campo culturale a istituzioni sociali private"
Anno 2020 € 2.900.000
Anno 2021 € 1.600.000
- Capitolo 5.01.203.12830 "Investimenti in campo culturale ad amministrazioni locali"
Anno 2021 € 100.000
- Capitolo 5.02.204.12083 "Promozione e valorizzazione del patrimonio, dello spettacolo, delle attività e dei servizi culturali – istituzioni sociali private"
Anno 2020 € 1.000.000
Anno 2021 € 1.000.000

Il progetto dovrà prevedere parte di spesa in conto capitale e parte di spesa in conto corrente.

La soglia massima del contributo regionale per ciascun PIC ammonta a € 500.000 per la biennalità; tale contributo sarà calcolato sulle spese ammissibili e sarà erogato a copertura del cofinanziamento dei componenti il partenariato.

Per gli interventi in c/capitale il contributo regionale può essere al massimo il 50% del costo del singolo progetto. Per gli interventi in c/corrente il contributo regionale può essere al massimo il 70% del costo della singola iniziativa.

5. Procedura di selezione

La selezione avverrà in due fasi:

- 1) Valutazione delle proposte progettuali.
- 2) Negoziazione finalizzata alla selezione dei progetti finanziabili.

5.1 Valutazione delle proposte progettuali

Il capofila del partenariato presenta una proposta progettuale in cui devono essere indicati gli interventi per la valorizzazione del patrimonio e le iniziative connesse a servizi e attività culturali, corredati dai documenti di progettazione utili per la loro attuazione.

La Regione, tramite un Nucleo di Valutazione Regionale, composto da dirigenti e funzionari della Direzione Generale Autonomia e Cultura e integrato, laddove necessario, con esperti di altre Direzioni, avvia l'istruttoria formale, volta a verificare la sussistenza dei requisiti per la presentazione della proposta progettuale, di cui al successivo punto 6), lettera a).

Sulle proposte ritenute ammissibili si prosegue con l'istruttoria di merito, volta alla valutazione delle stesse, secondo i criteri di cui al successivo punto 6), lettera b). In questa fase possono essere richiesti i chiarimenti necessari alla predetta valutazione; tali chiarimenti dovranno essere forniti nel termine perentorio indicato, pena l'esclusione della proposta progettuale.

Tale fase si conclude con un provvedimento del Responsabile del Procedimento con il quale si rende noto:

- l'elenco di tutte le proposte progettuali esaminate e di quelle non ammessi alla fase di negoziazione, con le motivazioni dell'esclusione;
- l'elenco delle proposte progettuali ammesse alla fase di negoziazione.

5.2 Negoziazione

Al fine di soddisfare al meglio l'obiettivo che l'art. 37 della legge n. 25/2016 assegna al PIC, la concessione del contributo è preceduta da una fase di negoziazione, volta a favorire e perseguire l'integrazione delle proposte progettuali presentate e ad aumentare l'impatto delle azioni proposte in termini di valorizzazione culturale del territorio e/o della tematica caratterizzante il PIC.

La negoziazione, che deve garantire la parità di trattamento nei confronti dei soggetti interessati e che non può vertere sui requisiti minimi e i criteri di valutazione, è condotta dal Nucleo di Valutazione regionale con la partecipazione dei soggetti del partenariato.

La negoziazione può riguardare i seguenti elementi:

- a) Miglioramenti tecnici e ampliamenti progettuali, laddove se ne rilevi l'opportunità, che non comportino modifiche sostanziali;

- b) Integrazioni progettuali in termini di differenziazione di attività, anche al fine di evitare eventuali sovrapposizioni e di dare maggiore evidenziazione alle tematiche oggetto del piano.

Gli esiti della negoziazione sono formalizzati in un apposito verbale, sottoscritto dal Nucleo di Valutazione e dai rappresentanti del partenariato interessato, che diviene il testo di riferimento per le valutazioni successive e nel quale viene assegnato un termine per la presentazione del progetto definitivo secondo le modifiche stabilite dal Nucleo di Valutazione.

Il Nucleo di Valutazione verifica l'attinenza delle proposte finali con quanto concordato e predispone la graduatoria sulla base dei criteri di cui al successivo punto 6), lettera b). Il Responsabile del Procedimento approva la graduatoria e assegna i contributi.

6. Requisiti di ammissibilità e criteri di valutazione

I requisiti e i criteri sotto indicati saranno applicati nella fase di selezione, concernente l'istruttoria e la valutazione di merito:

a) Requisiti di ammissibilità

1. Appartenenza dei componenti il partenariato alle categorie dei soggetti beneficiari;
2. Accordo di partenariato attestante l'interesse e la volontà di tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione del PIC, con l'indicazione dei progetti di cui sono singolarmente responsabili e l'individuazione del capofila.
3. Completezza della documentazione richiesta,
4. Coerenza del piano con le finalità e i contenuti del bando,
5. Presenza di interventi in conto capitale e di iniziative in parte corrente,
6. Conformità con le disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici e legislazione del settore,
7. Indicazione del costo di ciascun intervento e di ciascuna iniziativa,
8. Costo totale e copertura del cofinanziamento.

b) Criteri di valutazione

1. Qualità progettuale, coerenza con la programmazione regionale e intensità del livello di integrazione tra gli ambiti, di cui al precedente punto 3. "Tipologie di attività e tempistica dei PIC";
2. Descrizione del contesto di riferimento con indicazione dei punti di forza e di debolezza ed esposizione degli obiettivi del PIC,
3. Rappresentatività del partenariato rispetto agli obiettivi del PIC,
4. Adeguatezza dei soggetti che compongono il partenariato e della rete per la realizzazione del PIC,
5. Capacità del PIC di attrarre investimenti da parte di sponsor,
6. Capacità degli obiettivi del piano di generare sviluppo economico sui territori coinvolti,
7. Congruità del piano di spesa e affidabilità del cofinanziamento.

Nel testo del bando che farà seguito alla presente deliberazione potranno essere individuate delle premialità, anche nel caso in cui nei PIC fossero previste iniziative culturali che possano incidere su altri ambiti della programmazione regionale.

7. Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento è il Direttore Generale della D.G. Autonomia e Cultura.